## SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA ----

(N. 916)

### DISEGNO DI LEGGE

# presentato dal Ministro del Tesoro (MALAGODI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri (MEDICI)

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1973

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI)

Onorevoli Senatori. — La Banca europea per gli investimenti è stata costituita nel marzo 1957 in occasione dell'istituzione della CEE con un capitale di un miliardo di unità di conto (1) ripartito tra gli Stati membri della Comunità economica europea, nel modo seguente:

Francia			300	milioni
Germania			300	»
Italia			240	<b>»</b>
Belgio			86,5	»
Paesi Bassi .			71,5	<b>»</b>
Lussemburgo			2,0	<b>»</b>

Dalla data della sua costituzione ad oggi, l'attività della BEI è andata sempre più

espandendosi tanto che il totale dei prestiti e delle garanzie da essa concessi ha quasi raggiunto il 250 per cento del capitale sottoscritto, limite che, ai sensi dell'articolo 18, capoverso 5, del suo Statuto non è superabile.

Al fine di non compromettere la continuità del flusso di investimenti che dalla BEI vengono incanalati verso gli Stati membri, e specialmente verso il Mezzogiorno italiano, il 26 aprile 1971, il Consiglio dei Governatori della BEI ha deciso di aumentare del 50 per cento il capitale iniziale dell'Istituto consentendogli così di continuare a mutuare sui mercati dei capitali europei risorse da mettere a disposizione di iniziative produttive a carattere industriale a tassi d'interesse non commerciali.

<sup>(1)</sup> Il valore di ciascuna unità di conto fu fissato corrispondente a 0,88867088 grammi d'oro fino.

#### LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La ripartizione del nuovo onere di 500 milioni di UC fra gli Stati membri, conformemente alle loro quote di partecipazione al capitale della Banca, è la seguente:

Francia				UC	150	milioni	30 %
Germania .				»	150	<b>»</b>	30 %
Italia				<b>»</b>	120 .	<b>»</b>	24 %
Belgio				<b>»</b>	43,25	<b>»</b>	8,65 %
Paesi Bassi .				<b>»</b>	35,75	»	7,15 %
Lussemburgo				<b>»</b>	1	»	2 %
					500		100

La percentuale dell'aumento di capitale da versarsi è stata stabilita nella misura del 10 per cento ed il versamento sarà effettuato in due *tranches* di pari importo scadenti il 31 gennaio 1973 ed il 31 gennaio 1974.

In forza di tale accordo, l'onere ricadente sul bilancio italiano ammonterà a 12 milioni di unità di conto (10 per cento di 120 milioni), pari a 7,5 miliardi di lire, così ripartiti:

3,75 miliardi nel 1973 e 3,75 miliardi nel 1974.

È da notare che le modalità di attuazione dell'operazione non mutano la partecipazione comparata degli Stati membri al capitale della BEI e, in conseguenza, i poteri di voto, a ciascuno attribuiti. La quota italiana, dunque, resta pari al 24 per cento secondo quanto previsto nella legge 14 ottobre 1957, numero 1203.

#### LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI), di cui all'articolo 4 del Protocollo sullo statuto della BEI annesso all'Accordo ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, è aumentata, in conformità alla decisione del 26 aprile 1971 del Consiglio dei Governatori della Banca stessa, di 120 milioni di unità di conto.

Di tale somma, sarà versato, in due rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 gennaio 1973 ed il 31 gennaio 1974, solo il 10 per cento, ossia lire 7,5 miliardi, controvalore di 12 milioni di unità di conto.

#### Art. 2.

La spesa di lire 7.500 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 3.750 milioni in ciascuno degli anni 1973 e 1974.

#### Art. 3.

All'onere relativo all'esercizio finanziario 1973 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.